

PUBBLICO IMPIEGO/ Atto di indirizzo di Brunetta

Contratti per legge

Accordi collettivi, spazi ristretti

DI LUIGI OLIVERI

Si conferma la stretta sulle relazioni sindacali, prevista dalla riforma-Brunetta. L'atto di indirizzo attuativo del punto 5 dell'intesa stipulata tra il Governo e sindacati lo scorso 4 febbraio non fa sconti e intende mantenere integralmente in piedi la forte restrizione al ruolo della contrattazione, scaturente dal dlgs 150/2009.

Lo schema di atto di indirizzo, trasmesso al Comitato di settore delle Regioni e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale con nota della Funzione Pubblica 18 febbraio 2011, n. 10790 P-4.17.1.14, esordisce sottolineando la precisa linea di demarcazione che separa le competenze della legge, da quelle dei contratti collettivi. A seguito della riforma-Brunetta, la legge è tornata ad essere la principale fonte di disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

I contratti collettivi dovranno solo disciplinare i diritti e gli obblighi strettamente pertinenti al singolo rapporto di lavoro, senza potersi interessare degli atti organizzativi, individuati in particolare dall'articolo 40, comma 1, del dlgs 165/2001.

La bozza di atto di indirizzo, proprio con riferimento all'articolo 40 citato, fornisce alcuni fondamentali chiarimenti. In primo luogo, afferma la piena applicabilità del suo comma

3-bis, ai sensi del quale le amministrazioni possono, e debbono, adottare atti unilaterali in sostituzione dei contratti decentrati, qualora non si raggiunga l'accordo tra amministrazioni e organizzazioni sindacali.

In secondo luogo, l'atto di indirizzo risolve una volta e per sempre il problema posto dal comma 2-bis dell'articolo 40 del dlgs 165/2001, ai sensi del quale la contrattazione decentrata destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Tale quota prevalente potrà essere compiutamente disciplinata solo con i prossimi rinnovi contrattuali nazionali. I quali, in applicazione dell'intesa del 30 aprile 2009, dovranno avere decorrenza triennale, così adeguandosi alla disciplina prevista per la contrattazione collettiva privata.

La bozza afferma anche l'inderogabile rafforzamento dei poteri datoriali, derivante dall'articolo 5, comma 2, del dlgs 165/2001, per effetto del quale tutti gli atti di gestione diretta del rapporto di lavoro spettano in via esclusiva ai dirigenti. Il che significa che l'unica relazione prevista per le organizzazioni sindacali sarà la sola informazione. La contrattazione riguarderà, come rilevato prima, solo la regolazione (prevalentemente economica) del rapporto di lavoro.

Tracciati anche i limiti della contrattazione decentrata, la quale, in applicazione del principio del divieto di ridisciplinare clausole disposte dalla contrattazione nazionale, potrà muoversi solo entro i margini di manovra consentiti dai contratti nazionali e dalla legge.

Sulla fissazione delle dotazioni organiche e la programmazione delle assunzioni, la bozza spiega che la forma di relazione sindacale ammessa è la consultazione: essa, consente ai sindacati la dovuta informazione e partecipazione ad atti fondamentali di organizzazione, con una forma partecipativa, tuttavia, rapida, efficiente, da concludere comunque in tempi brevi e non condizionabile dall'assenso dei sindacati.

Ancora, la bozza dà il lasciapassare per l'istituzione, tramite i Ccnl, della vicedirigenza, mentre dichiara lo stop alle progressioni orizzontali. Esse potranno essere previste solo nei limiti consentiti dalle risorse dei fondi, ma per il triennio 2011-2013, afferma Palazzo Vidoni, sono vietate a causa del congelamento delle retribuzioni previsto dall'articolo 9, comma 1, del dl 78/2010, convertito in legge 122/2010.

©Riproduzione riservata



Il testo della nota sul sito www.italiaoggi.it/documents

Il padre indigente evita l'assegno-bis

Non commette reato il padre naturale che non versa al bambino il mantenimento stabilito dal giudice perché deve mantenere i figli legittimi.

È questo uno dei principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6597 del 22 febbraio 2011, ha accolto il ricorso di un uomo, annullando con rinvio la condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Perugia.

Il caso riguarda un 56enne sposato e con due bambini, che aveva avuto un bambino da una relazione extraconiugale. La partner, dopo la fine della storia, aveva chiesto e ottenuto il riconoscimento giudiziale della paternità, ottenendo il pignoramento dello stipendio dell'uomo. Difendersi in questo giudizio era costato a lui una cifra considerevole, tanto che da allora si era imbattuto in difficoltà economiche. In più la moglie, dopo aver saputo del tradimento, aveva chiesto la separazione ottenendo un assegno di mantenimento in favore dei due figli legittimi.

Negli anni l'uomo non era riuscito a versare al figlio naturale i 250 euro stabiliti dal giudice. Per questo la madre lo aveva denunciato per aver fatto mancare al figlio i mezzi di sussistenza. Il tribunale e la Corte d'appello di Perugia lo avevano condannato. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto.



Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documents

Debora Alberici

©Riproduzione riservata

Il milleproroghe condona l'anatocismo bancario

La tesi capovolta

MILLEPROROGHE	CASSAZIONE
Il diritto a chiedere la restituzione degli interessi anatocistici decorre dalla data della annotazione dell'addebito sul conto	Il diritto a chiedere la restituzione degli interessi anatocistici decorre dalla data della chiusura del conto

Il Milleproroghe condona l'anatocismo bancario. E capovolge una sentenza delle sezioni unite della Cassazione che, solo a inizio dicembre 2010, avevano dato l'ennesimo colpo agli «interessi su interessi», stabilendo che si poteva far causa alle banche, per la restituzione degli interessi illegittimi, entro 10 anni dalla chiusura del conto. Ma ora il maxi emendamento al decreto 225/2010, approvato dal senato e in discussione alla Camera, mette il freno alle cause dei clienti delle banche (soprattutto privati e piccole e medie imprese) e stabilisce che bisogna agire entro 10 anni dall'addebito sul conto degli interessi. Insomma una norma oggettivamente favorevole alle banche, che possono dormire sonni tranquilli se dall'addebito degli interessi anatocistici sono passati, appunto, più di dieci anni.

Ma vediamo di illustrare i termini della questione, partendo dalla sentenza della cassazione, sezioni unite, n. 24418 del 2 dicembre 2010.

Già prima di questa sentenza la cassazione aveva deciso che solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti tra banca e cliente e, quindi, solo dalla chiusura del conto scattano i dieci anni della prescrizione dei diritti del correntista. Le banche hanno sempre tentato di opporsi, sostenendo che si può valutare singolarmente il pagamento non dovuto (quello per interesse anatocistico) e che, quindi, sin dal momento dell'addebito in conto degli interessi il cliente ha il diritto di agire per chiedere la restituzione: con la conseguenza che da quel momento inizia a decorrere il termine di prescrizione. La cassazione è stata di diverso avviso.

Questo soprattutto perché la sola registrazione sul conto (come pretendevano le banche) non significa pagamento da parte del cliente: significa solamente che aumenta il saldo debitore o diminuisce il saldo creditore del conto. La cassazione ha, a questo proposito, fatto alcune distinzioni. La prima ipotesi è del correntista che usa il fido e non fa versamenti: in questo caso solo al momento della chiusura del conto si procede al pagamento del debito e solo a quel momento si pagano gli interessi anatocistici illegittimi e, quindi, da quel momento scattano i dieci anni.

La seconda ipotesi è quella del correntista che usa il fido e fa versamenti. Qui bisogna fare due sottodistinzioni: o il cliente sta nei limiti del fido concesso e con i versamenti ripristina il massimale del fido; oppure il cliente va in rosso su conti non affidati o supera il limite del fido «sconfinando». Solo in queste ultime situazioni (sconfinamenti oltre il fido o senza fido) il versamento da parte del cliente ha funzione di pagamento e se il cliente elimina lo sconfinamento, comprensivo degli interessi anatocistici illegittimi, ciò basta a fare decorrere i 10 anni, senza dover aspettare la chiusura del conto. Insomma ipotesi residuali, mentre la regola affermata dalla cassazione, nella sua composizione più autorevole, era decisamente favorevole al correntista, che vedeva dilatato il termine per fare causa. E certo un duro colpo per le banche: non a caso le associazioni dei consumatori hanno subito pubblicizzato la sentenza e invitato a far causa i correntisti con il conto aperto o con il conto chiuso nel decennio.

Ora il Milleproroghe (dl 225/2010) azzerava la sentenza della cassazione. L'articolo 2 quinquies, comma 9, ha scritto una norma interpretativa, secondo cui «in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa». Questo significa che non conta la data di chiusura del conto, ma la data dell'addebito degli interessi anatocistici illegittimi. Se gli interessi sono stati addebitati più di dieci anni prima e se non c'è stato alcun atto interruttivo (per esempio, una diffida) per il correntista non c'è più nulla da fare. Si tratta, tra l'altro, di una norma interpretativa e quindi retroattiva, che sarà, al momento della pubblicazione della legge di conversione del Milleproroghe, immediatamente applicabile, anche ai processi in corso.

Antonio Ciccia

©Riproduzione riservata